

Civile Ord. Sez. 3 Num. 14906 Anno 2019

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 31/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

Sul ricorso 22933/ 2017 proposto da:

CARLO SALVALAGGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Menti e domiciliato presso lo studio dell'avvocato Silvia Stivali, del foro di Roma, in Roma, via Tortona, n. 4, per procura a margine.

-ricorrente-

contro



2019
863

CARRARO FRATELLI SRL ed ELIO CARRARO, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Micozzi, e domiciliati presso lo studio dell'avvocato Fiorella D'Arpino, in Roma, Circonvallazione Appia 73/ A, come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

Avverso la sentenza n 1771/ 2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 9.8.2016

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2019 dal Consigliere dott. GIUSEPPE CRICENTI;

FATTI DI CAUSA

Carlo Salvalaggio ha citato in giudizio la società Carraro Fratelli srl ed Elio Carraro, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti da un suo camion, che, trovandosi per lavoro nella proprietà dei convenuti, veniva urtato da un loro escavatore e si ribaltava al suolo.

Il giudice di primo grado ha creduto a questa versione dei fatti, sia perché in tali termini era stata raccontata dal conducente del camion; sia per la dichiarazione scritta dal convenuto alla sua assicurazione; sia, infine, perché i convenuti, decaduti dalla loro prova testimoniale, non avevano fornito dimostrazione di una vicenda diversa ed alternativa.

I giudici di appello, ammettendo i convenuti a produrre i verbali delle dichiarazioni rese dai loro testi nel processo penale, hanno ritenuto, diversamente, che la causa dell'incidente fosse da addebitarsi unicamente al conducente del camion, ed hanno pertanto rigettato la domanda.

Il Salvalaggio ricorre per Cassazione con sei motivi, a fronte dei quali la società ed il Carraro depositano un atto di costituzione, che riproduce le conclusioni già rassegnate in appello, comprese le istanze istruttorie (CTU e esperimento giudiziale).

RAGIONI DELLA DECISIONE



1.- La decisione di appello è fondata su una revisione delle regole probatorie seguite in primo grado. Intanto, pur dopo aver dato conferma dell'avvenuta decadenza dei convenuti dalla loro prova testimoniale, i giudici di appello basano la loro decisione sui verbali delle dichiarazioni rese dai medesimi testi nel processo penale. Inoltre ritengono di dover dare poco peso sia alla dichiarazione fatta dal Carraro alla sua assicurazione che alla deposizione del conducente del camion.

2.- Il ricorso si articola su sei motivi.

L'esame del sesto tuttavia condiziona quello degli altri, in quanto pone la questione della fattispecie di riferimento, che è operazione logicamente preliminare.

Il ricorrente infatti, con tale motivo, lamenta violazione dell'articolo 2054 cod. civ. attribuendo alla corte di appello di avere disatteso la regola della presunzione di pari colpa posta da quella norma.

Il motivo però è infondato.

La norma presuppone che lo scontro avvenga, sì, tra veicoli, e da tale punto di vista il camion e l'escavatore potrebbero rientrarvi, trattandosi di mezzi mobili, ma richiede altresì che l'incidente avvenga durante la circolazione, che è concetto che presuppone l'immissione in luoghi idonei al traffico, e non già in luoghi chiuso ad esso. Il che è coerente con la *ratio* della norma, che considera l'immissione del veicolo in luoghi di pubblico transito come un aumento del rischio di incidenti, aumento del rischio che è ciò che giustifica la regola della presunzione di colpa, e che trae conferma dalla esclusione, dall'ambito della regola, dei veicoli a rotaie, la cui circolazione è ritenuta fonte di minore rischio.

Va dunque esclusa l'applicazione della norma quando lo scontro si verifichi in zona chiusa al traffico, o in area privata (Cass. 10513/ 2017).

1.1.- Infondato è il primo motivo, con cui il ricorrente si duole del fatto che la corte di appello non abbia adeguatamente motivato né dato rilievo probatorio adeguato alla mancata risposta all'interrogatorio formale.

Invero, la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a differenza dell'effetto automatico di



"ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. 4837/ 2018).

2.1. I motivi secondo e terzo fanno valere violazione 208 e 345 cod. proc. civ.

La corte di appello, infatti, aveva confermato la decisione di primo grado (respingendo apposito motivo di gravame) nella parte in cui quest'ultima dichiarava la decadenza dei convenuti dalla prova testimoniale. E ciò nonostante, la corte aveva però consentito ai convenuti stessi di depositare i verbali di quella stessa prova testimoniale (ossia le dichiarazioni dei medesimi testi) come espletata nel processo penale; con la conseguenza che, decaduti dal diritto di assumerla nel giudizio civile, i convenuti erano stati rimessi in condizione di far comunque valere quella prova attraverso la produzione in giudizio dei verbali di altro procedimento.

Il secondo motivo denuncia tale *ratio decidendi* come espressa in violazione delle norme sulla assunzione delle prove nel processo civile (articoli 208 e 345 cod. pro.c civ.).

Il motivo è fondato.

I verbali di testimonianze di altri procedimenti sono da considerarsi prove atipiche (in quanto la testimonianza tipica è la dichiarazione orale del teste nel procedimento in cui è assunta).

Invero, è regola che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o

processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali (Cass. 5440/ 2010).

Nella fattispecie, le parti convenute erano decadute dalla prova testimoniale (e la corte ne ha dato atto), e dunque non si poteva ammettere che fornissero quella stessa prova mediante la produzione dei verbali di altro procedimento.

Il terzo motivo denuncia questa *ratio decidendi* sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, ma è assorbito dalla fondatezza del motivo precedente.

3.- Fondato è altresì il quinto motivo.

Con esso il ricorrente lamenta una erronea valutazione della prova legale da parte della corte di appello, e dunque lamenta violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell'articolo 2729 cod. civ. in relazione all'articolo 360 n. 5 cod. proc. civ.

Il motivo è fondato, in quanto in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 24434/ 2016; Cass. 23940/ 2017).

In particolare, il ricorrente aveva prodotto una dichiarazione con la quale il Carraro, rivolgendosi alla sua compagnia di assicurazione, ammetteva di avere urtato, lui, con manovra errata, il cassone dell'autocarro provocandone il rovesciamento.

La corte di appello ha ritenuto di non valutare tale atto, ossia di negare qualsiasi valore probatorio a tale dichiarazione, che, pur non avendo il valore di prova legale, o meglio di confessione nei confronti dell'attore, essendo rivolta verso terzi, è comunque una prova liberamente apprezzabile dal giudice, il quale nella fattispecie ha però liquidato la questione con l'argomento che l'assicurazione non



ha dato seguito a quella denuncia, argomento che non costituisce un elemento di valutazione della prova, in sé considerata.

I rimanenti motivi possono considerarsi assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quinto motivo, rigetta primo e sesto, assorbito il quarto. Cassa e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

Roma 9 aprile 2019

Il Presidente

Alvaro A. Mero

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

CANCELLIERE